



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Prot. Prec. 1187/2011

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
3	17 gennaio 2011

Seduta Pubblica

L'anno duemilaundici addi diciassette del mese di gennaio in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza del Dott. Alessio Zanardi in qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Segretario Generale Supplente Avv. Lamberto Ghilardi e l'assistenza degli scrutatori Signori Andrea Vacchelli – Giorgio Everet – Mauro Fanti.

il seguente OGGETTO:

Modifica del regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante.

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Consiglieri :

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ABBATE Sig.ra ANNAMARIA	SI	MANCINI Sig. RICCARDO	SI
ANNI Sig.ra LAURA	SI	MANFREDINI Sig.a ALESSIA	GIUST.
BERNERI Sig. GIANFRANCO	SI	MARUSSICH Sig.ra MIRELLA	SI
BONALI Sig. DANIELE	SI	MASCHI Sig. DOMENICO	SI
BORSELLA Sig. ROBERTO	SI	PADOVANI Sig. SERGIO	SI
BURGAZZI Sig. DANIELE	SI	PANVINI Sig. ROBERTO	GIUST.
CANALE Sig. SANTO	SI	PERRI Sig. ORESTE	SI
CERESA Sig. MICHELE GIUSEPPE	SI	QUINZANI Sig. FERDINANDO	SI
CORADA Sig. GIAN CARLO	GIUST.	ROMANI Sig. GABRIELE	SI
CORRADI Sig. ALESSANDRO	SI	RUGGERI Sig.ra CATERINA MARIA	SI
EVERET Sig. GIORGIO	SI	RUGGERI Sig.ra MAURA	SI
FANTI Sig. MAURO	SI	SCHIFANO Sig. GIANCARLO	SI
FASANI Sig. FEDERICO UGO	SI	SIRI Sig. LEONARDO	SI
FERRARI Sig. EMILIANO	GIUST.	SOREGAROLI Sig. DANIELE	SI
FERRARONI Sig. GIOVANNI	SI	VACCHELLI Sig. ANDREA	SI
GAGLIARDI Sig. GIOVANNI	SI	VENTURA Sig. MARCELLO	SI
GANDOLFI Sig. ROBERTO	SI	ZAFFANELLA Sig. GIACOMO BRUNO	NO
GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO	SI	ZANARDI Sig. ALESSIO	SI
GRIGNANI Sig. LUCA ALESSANDRO	SI	ZANI Sig. CARLO	SI
GUERRESCHI Sig.ra ELENA	SI	ZANIBELLI Sig. ANGELO	SI
MAFFINI Sig. ITALICO	SI		

IL CONSIGLIO COMUNALE

DECISIONE

Approva le modifiche al vigente regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante, che sono indicate nell'allegato A) al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni specificate nello stesso documento.

Dà atto che il nuovo testo del regolamento, coordinato con tutti gli emendamenti approvati, è quello che figura come allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

MOTIVAZIONI

La legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", che costituisce tuttora, nonostante le numerose altre disposizioni emanate successivamente, la principale fonte normativa di riferimento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, demanda ai Comuni, oltre all'individuazione dell'elenco delle aree disponibili per l'esercizio dell'attività, la determinazione delle modalità di concessione delle stesse aree agli operatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria.

Per effetto, poi, del trasferimento di funzioni amministrative attuato dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ai Comuni è stata anche attribuita, dal 1° gennaio 1978, la competenza al rilascio della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, necessaria per l'esercizio dell'attività.

Negli ultimi anni, anche il settore dello spettacolo viaggiante è stato oggetto di importanti provvedimenti di semplificazione amministrativa che hanno portato, tra l'altro, all'abolizione del nulla osta ministeriale di esercizio e del rinnovo annuale della licenza comunale, che ha acquistato così validità permanente.

Ma la novità più significativa, soprattutto per le nuove e complesse incombenze che ne sono derivate per i Comuni, è sicuramente costituita dalla registrazione delle attrazioni, disposta dal decreto del Ministero dell'Interno 18.5.2007 recante "Norme per la sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", che introduce nuovi e significativi adempimenti per la messa in esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e il controllo di quelle già in esercizio.

Il provvedimento è finalizzato a garantire una maggiore sicurezza degli utenti, attraverso l'introduzione di una forma di identificazione delle singole attrazioni e la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la storia, garantendone la "tracciabilità".

Infatti, dopo la soppressione, alcuni anni or sono, del contrassegno ministeriale che veniva apposto prima dell'attivazione di nuove attrazioni, è risultato difficile, per i Comuni e per gli organi preposti ai controlli, accertare la reale corrispondenza delle attrazioni effettivamente installate localmente con quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, con il rischio, quindi, che possano essere utilizzate giostre diverse da quelle regolarmente omologate e collaudate e prive, quindi, dei necessari requisiti di sicurezza.

Il decreto stabilisce che le attrazioni devono essere registrate, prima del loro utilizzo, presso il Comune di residenza dell'operatore, o presso quello in cui è previsto il loro primo impiego, allegando alla relativa domanda copia del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione e che, preliminarmente al loro primo utilizzo, devono essere visionate dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo.

Il Comune provvede alla registrazione ed assegna un codice da riportare su un' apposita targhetta che deve essere applicata stabilmente sull' attrazione stessa.

Le disposizioni del D.M. 18 maggio 2007, per quanto concerne la registrazione delle attività esistenti, avrebbero dovuto entrare in vigore a decorrere dall'11 dicembre 2007 ma, in accoglimento della richiesta della categoria, il Ministero ha concesso proroga dei relativi termini, stabilendo che i titolari di attrazioni esistenti, ai fini della prosecuzione dell'attività, dovevano presentare la richiesta entro il 12 dicembre 2009, mentre i Comuni dovranno completare i procedimenti di registrazione di loro competenza, entro il 31 dicembre 2010.

Alla luce di tali importanti novità normative, si rende quindi opportuno adeguare il regolamento comunale di settore, introducendo norme sulle procedure di competenza comunale per la registrazione, per la parte non definita dal legislatore.

Con l'occasione, si è ritenuto di procedere anche ad una complessiva rivisitazione del regolamento, con particolare riguardo alle norme riferite all'attività di spettacolo viaggiante, sia per aggiornare i richiami a norme di legge che, nel frattempo, sono state abrogate o modificate, sia per rivedere i criteri e le procedure per la formazione dell'organico del Parco Divertimenti tradizionale di Cremona, in modo da facilitare la sostituzione delle attrazioni con altre più moderne ed attrattive, nell'interesse, sia degli operatori che del pubblico.

Gli emendamenti proposti sono stati concordati con i rappresentanti degli operatori che partecipano abitualmente al Luna Park di San Pietro, a seguito di più incontri.

Nel contempo, sono stati inviati, per parere, alla 4 Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ovvero: ANESV-AGIS, SNAV-CGIL, SNISV-CISL e ANSVA-CONFESERCENTI, con il seguente esito:

- la SNISV-CISL ha dichiarato di condividere e sottoscrivere tutte le modifiche proposte, esprimendo apprezzamento per l'attenzione data alla categoria;
- la SNAV e l'ANSVA non hanno risposto entro i termini indicati;
- l'ANES-AGIS ha formulato alcune osservazioni e proposte, che sono state recepite, ad esclusione soltanto di quella relativa all'istituzione di una Commissione Consultiva Paritetica, in quanto la scelta è stata quella di consultare i referenti degli operatori del Luna Park di San Pietro non abitualmente, ma solo quando se ne ravvisi la necessità, su questioni particolari e, quindi, di non istituzionalizzare una nuova commissione.

Il testo così predisposto, approvato preliminarmente dalla Giunta Comunale il 20 maggio 2010, è stato quindi sottoposto alla Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, lo sviluppo economico, le aziende e il commercio che, nella seduta del 3 giugno scorso, ha ritenuto di rinviare la propria decisione, invitando a rivedere gli articoli che vanno dal 17 al 30, che concernono i criteri per la concessione degli spazi, in modo da facilitare l'accesso di nuove imprese e gli interventi di ammodernamento delle attrazioni.

E' stata quindi compiuta un'ulteriore analisi dell'articolato, giungendo alla conclusione, che, al momento, non è opportuno modificare i criteri per la concessione degli spazi che privilegiano, in base al quadro normativo vigente, l'anzianità di frequenza e di mestiere, in quanto si andrebbe ad incidere su diritti ormai consolidati dei partecipanti abituali e tale intervento risulterebbe oggi di dubbia legittimità, anche perché non è stato ancora chiarito se i principi sulla liberalizzazione dei servizi, contenuti nella direttiva Bolkestein, trovino applicazione al settore dello spettacolo viaggiante, che ha una sua oggettiva peculiarità, in ragione anche degli ingenti investimenti economici che gli operatori devono sostenere per l'acquisto delle attrazioni.

Per tale ragione, risulta opportuno attendere un chiarimento giuridico prima di, eventualmente, intervenire sui criteri di cui sopra.

La sollecitazione della Commissione può invece essere accolta fin da ora, per quanto concerne le disposizioni relative alla sostituzione delle attrazioni, per cui si ritiene di eliminare la penalizzazione prevista dall'articolo 25, comma 5, per gli operatori che sostituiscono le proprie attrazioni con altre di maggiori dimensioni, allo scopo di incoraggiare i relativi investimenti, nell'interesse anche dell'attrattività del Parco.

Nel contempo, si ritiene di introdurre un nuovo emendamento all'articolo 36, estendendo i casi di incameramento del deposito cauzionale, anche all'ipotesi di mancato pagamento della quota a carico di ciascun operatore, per la partecipazione alle spese di promozione del Parco.

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti (vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di approvare le modifiche al vigente regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante come in dettaglio riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il regolamento così modificato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del regolamento stesso.

Mandare copia del presente provvedimento al Sig. Assessore alle Politiche Culturali, Commerciali e Turismo, ai Settori Segreteria Generale, Economico Finanziario, Servizi Amministrativi, Gestione Territorio, al Servizio Sportello Unico Imprese ed al Servizio Comunicazione, per quanto di rispettiva competenza.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/21768 del 15 aprile 1999, avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento per i circhi equestri e le attività dello spettacolo viaggiante"

Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2001 da ANCI Nazionale e dall'Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggianti.

Parere espresso dall'Associazione di categoria CLACS CISL con nota del 19 marzo 2010, trasmessa per posta elettronica.

Parere espresso dall'Associazione di categoria A.N.E.S.V. – A.G.I.S. con nota del 26 marzo 2010 acquisita al Protocollo Generale in data 6 aprile 2010 al n° 17701.

Verbale della seduta del 3 giugno 2010 della Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, lo sviluppo economico, le aziende e il commercio.

Parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, lo sviluppo economico, le aziende e il commercio nella seduta del 10 gennaio 2011.

NORMATIVA

Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e successivi modifiche ed integrazioni.

Art. 2 del D.M. 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

PARERI

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 16 dicembre 2010 e in data 11 gennaio 2011 dal Direttore del Settore Turismo e Marketing Territoriale sulla regolarità tecnica.

Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di spesa, non è necessario chiedere il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile.

FINANZIAMENTO

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di sistema elettronico.

Al momento del voto è assente il Consigliere Sig. Angelo Zanibelli. I presenti sono n. 35.
Essa ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 35
voti contrari	n. /
astenuti	n. /

Constatato l'esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'

FS/pd

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

(Dott. Alessio Zanardi)

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE VERBALIZZANTE

(Avv. Lamberto Ghilardi)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3/ ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 24 gennaio 2011 al 7 febbraio 2011.

Cremona, li 21 gennaio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Avv. Lamberto Ghilardi)

